




**COMUNE DI MIGLIONICO**  
Provincia di Matera

---



Invaso di San Giuliano

## **PIANO DI INFORMATIZZAZIONE**

Approvato con Deliberazione di G.C. N. 17 del 13.02.2015

## Premesse

Il Piano Triennale di Informatizzazione delle Procedure elenca, nell'arco del triennio di validità, le azioni poste in essere dal Comune di Miglionico, al fine di consentire la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni e permettere la compilazione on-line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.

Le procedure debbono permettere il completamento del sistema, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto all'informazione.

Il Piano Triennale di Informatizzazione delle Procedure deve prevedere una completa informatizzazione.

I riferimenti normativi sono individuati in primis, nella Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto all'art. 24 comma 3-bis, l'obbligo per gli enti locali di approvare un piano di informatizzazione delle procedure che permetta a cittadini e imprese la compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento.

A 10 anni dall'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale per la prima volta le amministrazioni comunali sono chiamate ad adottare uno strumento di pianificazione per dare compiuta attuazione a quel coacervo di norme venutosi a creare nel corso degli anni e finalizzato alla costruzione di una pubblica amministrazione digitale al servizio di cittadini e imprese. Tale strumento di pianificazione, che si articola su un triennio, viene denominato piano di informatizzazione.

La disposizione in argomento trova in realtà ulteriore specificazione nell'Agenda per la semplificazione adottata il 1° dicembre 2014.

L'agenda della semplificazione individua un obiettivo generale nella "restituzione del tempo a cittadini e imprese in settori chiave per la qualità della vita e la crescita dell'economia".

I settori chiave d'intervento sono individuati come nella cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia, impresa.

Appare chiaro come almeno tre dei settori chiave rientrino nelle competenze dei comuni: la cittadinanza digitale, l'edilizia, l'impresa.

modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede:

- all'art. 7 comma 1 che le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti;
- all'art. 10 comma 1 che lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica;
- all'art. 12 comma 1 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II dello stesso decreto;
- all'art. 12 comma 2 che le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza;
- all'art. 12 comma 3 che le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi;
- all'art. 12 comma 5 che le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni;
- all'art. 12 comma 5-bis che le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati;
- all'art. 13 comma 1 che Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;  
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di PEC-ID”.

## Procedimento per la redazione del piano

Il presente piano è frutto della comune volontà dei funzionari del comune e del Segretario comunale che in merito si sono confrontati in incontri operativi.

L'art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 90/2014 impone l'obbligo di pianificare l'informatizzazione dei processi e di adottare il relativo piano ma non definisce il contenuto minimo e neppure un preciso cronoprogramma che è lasciato quindi alla scelta dell'Ente stesso.

Si è quindi valutato di mantenere un tempo pari a 36 mesi per la realizzazione dello stesso e di prevedere che questo piano possa essere uno strumento di programmazione dinamico e possa quindi essere aggiornato secondo le azioni che singolarmente saranno sviluppate ed in seguito descritte.

Si prevede pertanto di identificare una serie di azioni da intraprendere al fine di meglio dettagliare il presente piano siano finalizzate all'obiettivo della completa informatizzazione delle procedure secondo le disponibilità tecnologiche in essere al momento dello sviluppo del piano stesso.

L'obiettivo è naturalmente quello di rispondere all'obbligo normativo, ma in questo di cogliere l'occasione per andare ad individuare i processi di maggior interesse per il cittadino e le aziende che insieme diventino il centro di questo processo, prevedendo anche un eventuale ridisegno dei processi interni ed un adeguato supporto tecnologico ed applicativo.

Fondamentale naturalmente è la valutazione della situazione odierna che, ad oggi, di fatto, quasi tutte le procedure dell'ente sono al massimo a livello 1, ovvero è possibile documentarsi e scaricare i modelli sul sito istituzionale dell'Ente ma poi questi modelli devono essere utilizzati in cartaceo e consegnati presso gli sportelli preposti ad attivare gli opportuni iter.

Ne fanno eccezione le pratiche SUAP in quanto l'iter è già previsto per normativa specifica con attivazione a livello 3 (pratiche attivate on line ma non

4. Implementazione della dematerializzazione;
5. Monitoraggio dell'efficacia e del gradimento dei processi informatizzati in un 'ottica di continuo miglioramento;
6. Comunicazione continua, formazione ed assistenza sia del personale interno che dei cittadini e aziende nell'utilizzo del nuovo sistema.

### Cronoprogramma

Si precisa che i tempi fanno sempre riferimento dall'approvazione del piano stesso in quanto si prevede che le azioni si possano svolgere anche in contemporanea tra loro.

Per la prima azione si suppone un tempo di attivazione dal 1° mese ed una durata sino al 36° mese.

Per la seconda azione si suppone un tempo dal 6° mese al 12° mese.

Per la terza azione, pur dipendendo dal legislatore non essendoci ad oggi i regolamenti di attuazione ed i relativi soggetti, si suppone una attivazione al 12° mese.

Per la quarta azione si suppone una attivazione entro il 12° mese ed una conclusione entro il 18° mese.

Per la quinta azione si suppone una attivazione entro il 24° mese ed una conclusione entro il 36° mese.

Per la sesta azione si suppone l'attivazione entro il 3° mese e la prosecuzione fino al 36°.

	27	X		X		X	X		
	28	X		X		X	X		
	29	X		X		X	X		
	30	X		X		X	X		
	31	X		X		X	X		
	32	X		X		X	X		
	33	X		X		X	X		
	34	X		X		X	X		
	35	X		X		X	X		
	36	X		X		X	X		

## Monitoraggio

Si prevede un sistema di monitoraggio che consenta di verificare i seguenti due aspetti distinti:

1. Verifica dei processi vengono effettivamente informatizzati ed il loro livello.
2. Valutazione del grado di soddisfazione dell'utente nell'utilizzo delle stesse, con riferimento inoltre all'impatto per la struttura comunale in termini di costi e di tempi.

Il presente Piano di Informatizzazione costituisce l'inizio del processo che dovrà essere approfondito con l'esecuzione delle fasi previste. Sin da ora è prevista la revisione del presente documento. Andranno indicate su ogni documento stesso la data di approvazione e la relativa revisione.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle prescrizioni previste dal presente Piano e delle disposizioni date dal Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, costituisce grave violazione dei propri doveri di ufficio ed è soggetto a provvedimento disciplinare, oltre che oggetto di segnalazione all'Organismo Indipendente di Valutazione con una penalizzazione della retribuzione di risultato non inferiore al 30%.